



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 24 del 20/02/2014**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO INQUINAMENTO E GRANDI IMPIANTI 22 gennaio 2014, n.3

“Granarolo SpA” - Aggiornamento per modifica non sostanziale, ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e smi, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) - rilasciata con Determina Dirigenziale n. 292 del 6 luglio 2010, e successive determinazioni di aggiornamento, codice attività IPPC 6.4 c) - Fascicolo 32 MOD3.

L’anno 2014 addì 22 del mese di Gennaio in Modugno (Ba), presso l’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti

Il Dirigente dell’Ufficio Inquinamento  
e Grandi impianti

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;  
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 17 del 24 giugno 2011 con cui l’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia è stato trasferito alle dipendenze del Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determina del Direttore dell’Area organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 25 del 03/07/2012 con cui è stato conferito al Dr. Giuseppe Maestri l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 42 del 25/07/2012 di “Delega delle funzioni dirigenziali al Dirigente dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45”.

Sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario Alta Professionalità “Autorizzazione Integrata Ambientale”,

Visto il D.Lgs. 152/06 e smi: «Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)»;

Visto il D.M. 24.4.2008, denominato “Decreto Interministeriale Tariffe”;

Vista la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”;

Vista la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all’allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3”.

Visti inoltre:

- la Legge 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
- l’articolo 35 della L.R. 19/2010 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”;
- la DGRP n. 648 del 05/04/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedurali”;
- la DGRP n. 1113 del 19/05/2011 “Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006”.

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 152/06 e smi, alla parte seconda Titolo III-BIS “Autorizzazione Integrata Ambientale” disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il Decreto Legislativo 152/06 e smi all’art. 29 - nonies comma 1 “Modifica degli impianti o variazione del gestore” stabilisce che il Gestore comunica all’autorità competente le modifiche progettate dell’impianto, come definite dall’articolo 5, comma 1, lettera I). L’autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l’autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera I-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche

comunicate;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e smi e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali" disciplina il coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA, nell'ambito di modifiche proposte dal Gestore di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.

Atteso che:

Con nota prot. n. 163 MM-mm del 24/07/2013, acquisita al prot. n. 3343 del 31/07/2013 del Servizio Rischio Industriale, il Gestore "Granarolo SpA" ha inoltrato la comunicazione per la valutazione del carattere di modifica sostanziale o non sostanziale, ai sensi dell'art. 29 - nonies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e DGRP n. 648 del 05/04/2011, relativamente a:

Installazione di un impianto di trattamento latte di sterilizzazione per infusione ESL/UHT

La comunicazione era corredata dalla seguente documentazione:

1. Relazione Tecnica aggiornata;
2. Procedura di verifica di assoggettabilità - provvedimento provinciale n. 24 AR del 19/01/2011;
3. Lay-out area di confezionamento - Situazione attuale;
4. Planimetria del sito con punti di emissioni;
5. Lay-out area confezionamento - Situazione futura;
6. Schema descrittivo dell'impianto di confezionamento;
7. CD;
8. Dichiarazione di autenticità, ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
9. Dati BAT con le proiezioni relative alla attivazione della nuova linea.

La Regione Puglia - Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti con nota prot. n. 3381 del 05/08/2013, invitava la competente Provincia di Bari, ad esprimere il parere endoprocedimentale in materia di assoggettabilità alla disciplina VIA della modifica proposta dal Gestore, ai sensi della DGRP n. 648 del 05/04/2011;

La Provincia di Bari esprimeva il parere, ai sensi della DGRP 648/2011, con nota prot. n. 179626 del 04/11/2013 ed acquisita al prot. n. 4808 del 12/11/2013 dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, comunicando che "la modifica proposta dall'azienda deve ritenersi non sostanziale in quanto non comporta variazioni rilevanti rispetto al processo originario aziendale".

La Regione Puglia - Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti con nota prot. n. 5221 del 05/12/2013 invitava il Gestore a fornire le seguenti informazioni integrative utili all'istruttoria:

- Descrizione tecnica puntuale delle caratteristiche delle previste emissioni E36 ed E37, corredata di motivazioni a supporto della qualifica operata di "emissioni fuggitive";
- Indicazione delle precise caratteristiche (fra cui la potenza termica) delle diverse caldaie.

Con nota, acquisita al prot. 5498 del 19/12/2013, il Gestore trasmetteva la documentazione integrativa richiesta con riedizione della Relazione Tecnica.

Con nota, acquisita al prot. 231 del 22 gennaio 2014 dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, il Gestore ha trasmesso copia del bonifico relativo al versamento della tariffa dell'istruttoria (Ti) di cui all'art. 1 comma 1 lettera d) del DM 24/04/2008 pari a 2000 euro.

Considerato che:

Per lo stabilimento "Granarolo SpA" ubicato presso il comune di Gioia del Colle (BA) alla SS 100 km 37.200, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale con Determina Dirigenziale n. 292 del 6 luglio 2010 del Servizio Ecologia e successivamente aggiornata con Determina Dirigenziale n. 4 del 15 Gennaio 2013 dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti per modifica non sostanziale e con Determina Dirigenziale n. 70 del 22 novembre 2013 dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti di aggiornamento

per modifica non sostanziale;

La complessiva modifica proposta dal Gestore consiste nella:

- Introduzione di nuovi punti di emissione diffusa identificati con le sigle E36 (aspiratore aria linea ESL/UHT) ed E37 (aspiratore aria sterilizzazione bottiglie linea ESL/UHT) ed associati alla nuova di trattamento latte con sterilizzazione per infusione ESL/UHT;
- Installazione di una nuova caldaia M3 di cui al punto di emissione sigla E3 (portata 4.690 Nm<sup>3</sup>/h e potenza termica pari a 3.488 kW), in sostituzione della esistente caldaia M3.

La complessiva modifica proposta dal Gestore risulta di carattere non sostanziale in quanto:

- l'Autorità competente in materia di VIA (Provincia di Bari) ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale in materia di VIA, comunicando che "la modifica proposta dall'azienda deve ritenersi non sostanziale in quanto non comporta variazioni rilevanti rispetto al processo originario aziendale";
  - la modifica non comporta l'emissione in atmosfera di nuove tipologie di sostanze pericolose;
- La modifica, in esame, non risponde ai requisiti indicati all'art. 5 comma 1 lettera l-bis del D.Lgs. 152/06 e smi.

Ritenuto di poter aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale oggetto dell'istanza sopra citata, tenendo conto dei provvedimenti già rilasciati e dalla normativa vigente.

Sulla base dell'istruttoria di cui sopra, si propone l'adozione del presente provvedimento.

#### VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03

##### Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi

dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso

#### DETERMINA

fatte salve le considerazioni espresse in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

di qualificare non sostanziale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi e DGRP 648/2011, la modifica proposta consistente in:

Installazione di un impianto di trattamento latte con sterilizzazione per infusione ESL/UHT.

di stabilire che:

1. la tabella delle emissioni convogliate di cui al capitolo 8 "Emissioni atmosferiche" della DD n.292/2010, da misurare con frequenza annuale, in riferimento al punto di emissione E3 viene sostituita con la seguente:

2. per i nuovi punti di emissione diffusa, identificati con le sigle E36 e E37 derivanti dalle fasi di sterilizzazione, il Gestore dovrà concordare con ARPA DAP BA, entro 3 mesi dal rilascio del presente provvedimento, modalità di campionamento ed analisi al fine di confermare la previsione qualitativa di presenza esclusiva di H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>;

3. a valle delle analisi di cui al punto precedente, il Gestore dovrà rielaborare il Piano di Monitoraggio e Controllo per l'approvazione da parte della competente ARPA Puglia;

4. il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio delle modifiche in oggetto;

5. il presente provvedimento integra ed aggiorna, per modifica non sostanziale, l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con D.D. n. 292 del 6 luglio 2010 del Servizio Ecologia e successive determinazioni;

6. per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere a Regione e Provincia la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedimentali";

7. l'autorizzazione di aggiornamento, per modifica non sostanziale, rilasciata ai sensi dell'art. 29 - nonies del D.Lgs. n. 152/06 e smi, ha termine finale di validità coincidente con quella di cui alla D.D. n. 292 del 6 luglio 2010 del Servizio Ecologia.

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Rischio Industriale, al Gestore "Granarolo SpA" ubicato presso il comune di Gioia del Colle (BA) alla SS 100 km 37.200.

di trasmettere il presente provvedimento all'ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di BA per i successivi adempimenti;

di dare evidenza del presente provvedimento alla Provincia di Bari, al Comune di Gioia del Colle, all'ARPA Puglia Direzione Scientifica, alla ASL competente per territorio e al Servizio Ecologia.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a. sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- b. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- c. sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- d. sarà pubblicata sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

AP AIA  
Ing. Paolo Garofoli

Il Dirigente d'Ufficio  
Dott. Giuseppe Maestri

---